




COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 17/07/2014

ORIGINALE

Codice Ente: 10043

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	ROSSI ROBERTO GIUSEPPE	X		8.	PROMETTI STEFANIA	X	
2.	SIGNORELLI MATTIA	X		9.	SETOLINI ALEX	X	
3.	DI GAETANO MICHELE	X		10.	VALTELLINA CHIARA C.		X
4.	FUMER RENZA	X		11.	PREDA GIULIO	X	
5.	VISCARDI ELENA	X		12.	NESPOLI ILENIA	X	
6.	SPINELLI ANTONIO	X		13.	PEZZOTTA JLENIA	X	
7.	ROSSI GIOVANNI LUIGI		X				

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor DOTT. BUA ROSARIO.


Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:

- **SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO**, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto BUA dott. Rosario

Addì, 17.07.2014

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:

- **RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell'osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fto PIAZZALUNGA dott.ssa Monica

Addì, 17.07.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:


- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Visto il decreto del Ministro per l'Interno in data 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all'anno 2014;

Ascoltato l'intervento del Sindaco R. Rossi, il quale introduce il punto n. 2 all'ordine del giorno, concernente l'esame del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), precisando che tale argomento sarà trattato insieme ai punti n. 3, 4 e 5, relativi rispettivamente all'IMU, alla istituzione della TASI e all'approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe della Tari per il 2014, in quanto trattasi di materie strettamente correlate tra di loro. Chiarisce tuttavia che i singoli punti, esaurita la discussione su di essi, saranno oggetto di separata votazione. Cede la parola all'assessore al bilancio M. Di Gaetano per illustrare nel dettaglio l'argomento.

L'assessore Di Gaetano M. sottolinea che il Consiglio comunale nell'odierna seduta si accinge ad approvare un Bilancio di Previsione 2014, in presenza di numerose incognite non ancora del tutto sciolte da parte dello Stato centrale. Con stime di una possibile ripresa dei consumi e dell'economia, annunciate dal Ministero, puntualmente disattese o ridimensionate da istituti di statistica e organismi economici internazionali. Anche il 2014 si sta rivelando un anno difficile per l'economia nazionale e lo Stato sta continuando a comportarsi in modo vessatorio nei confronti dei cittadini. Viene modificato il nome delle imposte, mischiate le carte in tavola, salvo poi non incidere su quelle che sono le vere problematiche che attanagliano la nostra società: le aziende che chiudono, l'allargamento della fascia di povertà, la perdita di capacità di acquisto delle famiglie, il drammatico dato della disoccupazione (in particolar modo giovanile e femminile).

Continua evidenziando che il 2014 ha visto l'introduzione della IUC, Imposta Unica Comunale, che racchiude la già nota IMU, a cui si sono aggiunte la TARI e la TASI. Precisa subito che dalla confusione che ha caratterizzato la gestazione della TASI è derivata la convinzione che essa sia un tributo introdotto per dare ai Comuni l'opportunità di disporre di maggiori risorse (spingendo al rialzo le aliquote) o, quantomeno, di mantenere le medesime risorse, equiparando il gettito (contributo statale) da abitazione principale, ma la realtà è che la TASI è una fonte di finanziamento per lo Stato, il quale sposta sui contribuenti una propria spesa: il contributo IMU abitazione principale (spesa per lo Stato) viene infatti azzerato, mentre il fondo di solidarietà (altra spesa statale) viene ridotto per l'importo equivalente all'1 per mille di TASI, che pagano i contribuenti (e che prima non pagavano); se infatti il Comune intendesse azzerare la TASI, dovrebbe compensare tale agevolazione reperendo altre risorse dal proprio bilancio (ovvero tassando in altra maniera i contribuenti, ad esempio aumentando l'addizionale IRPEF), in quanto il presupposto di partenza è l'applicazione, da parte dei Comuni, quantomeno dell'1 per mille di TASI, applicando ai contribuenti una nuova tassazione per far risparmiare lo Stato. Questi concetti di fondo danno un'idea sommaria della difficoltà in cui si trovano gli amministratori nel 2014.

Dopo queste premesse generali sul quadro normativo generale, passa ad illustrare al Consiglio Comunale il Regolamento che disciplina la IUC e le delibere inerenti le aliquote per le relative componenti.

Tiene a precisare che l'illustrazione del Regolamento non può prescindere dalle relative delibere, tuttavia i Consiglieri potranno esporre le loro considerazioni per ogni singolo punto e gli stessi saranno singolarmente votati.


Sottolinea che questa fase è propedeutica alla successiva presentazione del Bilancio che viene ovviamente presentato in pareggio e con la previsione inalterata di erogazione dei servizi ai cittadini.

Entra quindi nel dettaglio e con l'ausilio di slides illustra l'argomento. Spiega che l'introduzione del nuovo tributo è previsto dal comma 639 della legge di Stabilità (legge 147 del 2013) che stabilisce: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



In particolare i commi relativi all'introduzione delle nuove imposte sono essenzialmente i seguenti:

- commi 639 e 640 sono dedicati alla istituzione della IUC
- commi da 641 a 668 sono dedicati alla TARI
- commi da 669 a 681 sono dedicati alla TASI
- commi da 682 a 704 si riferiscono alla disciplina generale delle componenti TARI e TASI

Dunque, la IUC non è di per sé un tributo, ma una semplice etichetta, sotto la quale in concreto si collocano tre tributi, uno soltanto dei quali – la TASI – caratterizzato da alcuni elementi di reale novità, ancorché più di apparenza che di sostanza. Ciò in quanto la TASI si risolve, essenzialmente, nel reintrodurre sotto altro nome l'imposizione IMU che, nominalmente, è stata eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali e per altre fattispecie a esse assimilate dalla legge o assimilabili con delibera comunale.

La TARI e la TASI si aggiungono all'IMU, che non scompare, tranne che per le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifici motivi di esenzione.

La TARI è invece rivolta alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti urbani e a essi assimilati e sostituisce la TARES, introdotta nel 2013 in sostituzione della TARSU.

Spiega che la TASI è indirizzata alla copertura del costo dei servizi indivisibili (ad esempio, illuminazione pubblica, polizia locale, manutenzione del verde pubblico e delle strade). Il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Quindi il presupposto della TASI è simile a quello dell'IMU dal punto di vista oggettivo, mentre dal punto di vista soggettivo risulta più ampio in quanto i soggetti passivi della nuova imposta sono non soltanto i possessori, ma anche i detentori a qualsiasi titolo dell'immobile.

Chiarisce che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Evidenzia che l'ambito di applicazione della TASI è, pertanto, più ampio, essendo tale tributo rivolto espressamente a coprire i costi connessi ai servizi indivisibili, rispetto ai quali, nell'ambito della TARES e nei limiti del presupposto applicativo di quest'ultima, era stata preordinata la maggiorazione di 0,30 centesimi al mq. per il 2013, interamente a favore dello Stato.

Dopo l'ampia relazione illustrativa dell'assessore al Bilancio, il Sindaco Rossi R. apre la discussione ed invita i consiglieri al dibattito.

Prende la parola il consigliere Preda G., il quale entra nel merito del testo richiamando l'attenzione sull'articolo 7 – comma 1 – laddove si dice che "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato". Al riguardo ritiene opportuno che si faccia riferimento soltanto alla data di accatastamento, cancellando quindi la frase << come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato >>, onde evitare possibili contestazioni interpretative.

La dott.ssa Piazzalunga M., Responsabile del Settore Economico Finanziario, non concorda con questa richiesta perché spesso l'immobile viene utilizzato prima che sia accatastato, per cui eliminare questa previsione riduce la base imponibile e quindi il gettito.

Il consigliere Preda g. prosegue nella disamina e con riferimento all'articolo 10, comma 1, propone di aggiungere << determinato dall'organo competente Consiglio o Giunta previa attestazione o certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con allegata indagine di mercato >>. Ritiene opportuno inserire un terzo comma per i fabbricati inagibili, inabitabili, collabenti, prevedendo una riduzione del 50% (già prevista nell'ICI).

La dott.ssa Piazzalunga M. osserva che già adesso l'organo esecutivo dell'ente determina il valore imponibile, mentre la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili è prevista dal successivo articolo 11.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Il consigliere Preda G. quindi richiama il comma 5 dell'articolo 15 a norma del quale "sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati", chiedendo che sia indicata una durata massima per tale esenzione, limite temporale che può essere determinato in due/tre anni.

La dott.ssa Piazzalunga M. è di contrario avviso in quanto la normativa vigente prevede l'esenzione degli <<immobili merce>> fintantoché permanga la loro destinazione alla vendita.

Proseguendo nella sua disamina, articolo 17 – comma 5 - il consigliere Preda G. ritiene troppo basso l'importo di tre euro al di sotto del quale il versamento non deve essere eseguito, chiede che il limite venga innalzato a 10/12 euro. Spiega che mantenere la soglia dei tre euro è antieconomico, in quanto ciò comporta oneri eccessivi per l'ufficio tributi per recuperare eventuali somme non versate.

La dott.ssa Piazzalunga M. non concorda perché variare tale importo comporterebbe ripercussioni sul bilancio di previsione già predisposto e da approvare successivamente.

Con riferimento all'articolo 19 – comma 4 – il Consiglio comunale concorda ed approva all'unanimità la proposta del consigliere Preda G. di chiudere il comma con la frase "con esclusione delle aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali o pericolosi".

Continuando nell'esame del regolamento il consigliere Preda G. suggerisce di sostituire, all'articolo 23 – comma 2, alla parola <<detenzione>> il termine <<occupazione>>. All'articolo 30 – comma 3, propone di aggiungere dopo <<idonea documentazione>> le parole <<copia dell'atto di cambiamento di residenza>>; inoltre all'articolo 31 di inserire un nuovo comma per gli edifici comunali: mensa scolastica, sala polivalente, biblioteca, centro giovanile, piano terra del centro sociale, per cui provvederà l'amministrazione comunale a coprire il tributo, secondo modalità da stabilire.

La dott.ssa Piazzalunga M. evidenzia che il termine detenzione è espressamente usato dal legislatore e non è opportuno sostituirlo con una terminologia che può ingenerare dubbi interpretativi.

Il consigliere Preda G. richiama l'articolo 40 – comma 1 – relativo alla riduzione della tariffa per chi effettua il compostaggio, chiedendo che dopo le parole "dei propri scarti organici" siano inserite le parole <<e del verde, escluso le ramaglie>>.

Il consiglio comunale condivide ed approva all'unanimità la proposta di modifica. Si prende atto altresì della indicazione del consigliere Preda di rettificare il refuso all'articolo 48 primo comma, dove viene erroneamente riportato <<articolo 48>> anziché correttamente <<articolo 47>>.


Il consigliere Preda G. ritiene opportuno aggiungere all'articolo 42, concernente la riduzione per la raccolta differenziata, che le <<agevolazioni ed esenzioni, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio a cui si riferiscono>>. All'articolo 44 suggerisce di cancellare al comma tre, seconda riga la frase "o frazione di un giorno" ed aggiungere un nuovo comma "L'ufficio tributi o concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano e accertano anche i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su aree occupate da installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea (mercato, mercatini, così pure della concessione del Polivalente, per varie manifestazioni)."

All'articolo 46 propone di aggiungere un nuovo comma che preveda di fissare per le utenze non domestiche il versamento in quattro rate (16 marzo-16 giugno-16 settembre-16 dicembre), in quanto sono le più onerose mentre si possono confermare due rate per le utenze domestiche, comunque prevedendo la possibilità del pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre. Evidenzia l'opportunità di spostare la scadenza della prima rata di quest'anno che cade il 16 agosto, infatti oltre che essere una festività, corrisponde al periodo centrale delle ferie estive.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



La dott.ssa Piazzalunga M. osserva che le scadenze e le rate sono indicate nella delibera che definisce le tariffe. Chiarisce che per l'anno 2014, il pagamento della TARI si effettua in due rate con scadenza fine agosto e fine novembre, con possibilità del versamento unico entro il mese di agosto. Agli utenti viene concesso quindi un termine congruo per adempiere, informando che entro pochi giorni saranno recapitati i modelli precompilati per agevolarli nei pagamenti.

Il consigliere Preda G. prosegue nella disamina e con riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 49, non vede la necessità di precisare prima casa o aree fabbricabili, in quanto sono soggette ambedue al tributo. Mentre al comma 5 del medesimo articolo ritiene opportuno precisare che durante la fase di cantiere della nuova costruzione, si paga come area fabbricabile sino all'accatastamento.

All'art. 50 essendo un tributo di possesso del fabbricato/i tassato/i, si potrebbe semplificare con la presentazione della domanda di cambio della proprietà e quindi con l'indicazione del nuovo proprietario. Con riferimento all'articolo 52 propone una riduzione del 50% per i fabbricati inagibili, inabitabili, collabenti. Mentre all'articolo 54, punto e), in cui si parla di servizi relativi alla manutenzione del patrimonio comunale, propone di aggiungere sede di uffici e servizi.

Con riguardo a questo ultimo punto, la dott.ssa Piazzalunga M. ritiene la proposta eccessivamente restrittiva, in quanto il concetto di patrimonio comunale è più ampio e non limitato solo agli immobili sede di uffici e servizi.

Il consigliere Spinelli osserva che sarebbe stato utile che il consigliere Preda facesse prima le sue note, in modo che in consiglio si arrivi con un testo condiviso e definito in tutti i suoi aspetti tecnici, evitando così gli appunti sui singoli articoli.

Il consigliere Preda G. replica che sarebbe auspicabile per il futuro fare incontri tecnici preliminari per approfondire i vari aspetti di dettaglio ed evitare lungaggini. E si chiede se l'Amministrazione è veramente disposta al dialogo come dice.

Sottolinea che ricevendo il venerdì l'avviso di convocazione del consiglio previsto per il giovedì successivo, in cui sono iscritti argomenti impegnativi come il regolamento IUC, composto da 69 articoli, e il Bilancio di previsione con tutti gli allegati, manca il tempo materiale per esaminare il tutto ed approfondire i contenuti. Per questo sarebbe stato meglio confrontarsi prima del consiglio. Manifesta voto di astensione.

Il Sindaco Rossi R. ricorda che era stato fatto un incontro tecnico con il capogruppo di minoranza sig.ra Valtellina per esaminare il regolamento e gli argomenti ad esso correlati, per cui la disponibilità dell'amministrazione comunale c'è stata e proseguirà anche per il futuro con chi vorrà dialogare in modo costruttivo.

Al termine della discussione, forniti i chiarimenti richiesti, il Sindaco mette ai voti l'approvazione del Regolamento di disciplina della IUC così come proposto e con le modifiche condivise durante l'esame per migliorarne il testo.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;


Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione:



COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO



Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 8, Astenuti n. 3 (Preda G., Nespoli I., Pezzotta J.),
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE


Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 0, astenuti n. 3 (Preda G., Nespoli I., Pezzotta J.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.



COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO



Delibera di C.C. n. 16 del 17/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

Il Segretario
DOTT. BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 01 agosto 2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01 agosto 2014 al 16 agosto 2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 01 agosto 2014

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____

Il Segretario
BUA ROSARIO